



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 75
del 30/12/2020

OGGETTO

Riconoscimento Debito fuori Bilancio nei confronti dell'Avvocato Ferdinando Capra con studio in Leonforte (EN) in Via Capra n. 97 difensore del Sig. Rapisarda Giuseppe (Ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 824/2020) - Rapisarda Giuseppe contro Comune di Assoro) -SEDUTA DI PROSIEGUO IN VIDEOCONFERENZA.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CALANDRA MARINELLA	Presidente	X	
GIUNTA SALVATORE	Vice Presidente		X
TOSETTO AMBRA	Consigliere Anziano	X	
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
BANNO' IGNAZIO	Consigliere	X	
PANTO' ANTONINO	Consigliere	X	
BONOMO MARIA LORELLA	Consigliere	X	
VIRZI SALVATORE	Consigliere	X	
BANNO' ANTONELLA	Consigliere	X	
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	X	
BANNO' MARIO	Consigliere		X
MAZZOLA ROSALIA	Consigliere	X	

Assegnati numero 10 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 10 assenti n. 2

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CALANDRA MARINELLA** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Vice Segretario dott. MUSTICA ROSALIA**
La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a)** con nota del 5 febbraio 2020, acquisita al n. 1189 di protocollo, Il Sig. Rapisarda Giuseppe nato ad Enna il 18 maggio 1976 e residente ad Assoro (EN) in Via Peculio n. 3, presentava al Comune di Assoro istanza per l'inserimento nei Cantieri di servizio di cui alla L.R. n. 5/2005, per l'annualità

2020;

- b)** con provvedimento recante prot. n. 1601 del 12 febbraio 2020, consegnato, brevi manu, al Sig. Rapisarda Giuseppe in data 18 febbraio 2020, il Comune di Assoro (Settore 1°) rigettava l'istanza di cui sopra per le seguenti motivazioni:
- 1)** *"La S.V. è stata Beneficiaria del Reddito Minimo di inserimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98 presso il Comune di Leonforte (EN), con decorrenza dal 01 aprile 2001 fino alla fine della sperimentazione (giugno 2003). La S.V., pertanto, non ha partecipato alle attività dei Cantieri di servizi ex R.M.I. – annualità 2019 ed alle precedenti annualità";*
- 2)** *"La S.V. ha altresì dichiarato di non essere inserita nell'elenco alfabetico ad esaurimento di cui all'art. 35, comma 1 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5";*
- c)** a seguito di tale rigetto, con nota del 24 febbraio 2020, ampiamente dettagliata e motivata sulla base della giurisprudenza positiva del Tribunale di Enna in materia, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al n. 1969 di protocollo, l'Avvocato Ferdinando Capra con studio in Leonforte in Via Capra n. 97, per conto e nell'interesse del Sig. Rapisarda Giuseppe, richiedeva al Comune di Assoro di voler ammettere il suo assistito ai Cantieri di servizio in corso (anno 2020) e ciò al fine di evitare di incardinare un giudizio ex art. 700 c.p.c. che avrebbe visto, probabilmente, soccombere l'Ente diffidando, inoltre lo stesso che, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota sopra citata, sarebbero state adite le vie legali con aggravio di spese per l'Ente;

CONSIDERATO che entro i termini di diffida, da parte del Comune di Assoro non veniva dato alcun riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto sopra richiamata, ragion per cui veniva vanificato l'effetto sperato di evitare un giudizio e nonostante i cantieri di servizio, per il propagarsi della pandemia del COVID-19, fossero stati sospesi, con ricorso depositato in data 29 maggio 2020, il Sig. Rapisarda Giuseppe, tramite il suo Legale, Avvocato Ferdinando Capra, presso il cui studio sito in Leonforte in Via Capra n. 97 eleggeva domicilio (giusta procura alla lite del 20/05/2020 debitamente autenticata ed asseverata), adiva il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro, onde incardinare un procedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., per l'emissione, con apposita ordinanza e previa audizione delle parti, dei provvedimenti necessari e più idonei ad impedire ulteriore pregiudizio all'istante e ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, accertando e dichiarando il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nei Cantieri di servizio per l'annualità 2020 e, per l'effetto, ordinare al Comune di Assoro di avviare parte ricorrente nel cantiere di servizio in corso di svolgimento, con richiesta di condanna al pagamento di spese e compenso professionale secondo il principio di soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne avanza richiesta avendo lo stesso anticipato le spese e non riscosso compenso alcuno, dando atto che copia di tale ricorso (ex art. 700 c.p.c.), della Procura alla lite e del Decreto di fissazione di udienza (R.G. 824/2020 del Tribunale di Enna), con allegata attestazione di conformità del 15/06/2020 a firma del difensore, venivano debitamente notificati, ai sensi della legge n. 53 del 21/06/1994, al Comune di Assoro mediante trasmissione di copia con il servizio postale con plico raccomandato AG n. 78774143717-3 con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio postale di Leonforte (EN), sito in Via Dalmazia n.167 in data 17/06/2020.

VISTA l'ordinanza emessa in data 28 agosto 2020 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, Dott.ssa Francesca Balsamo che, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 agosto 2020 sul procedimento cautelare di lavoro (ex art. 700 c.p.c.), iscritto al n.824 R.G., promosso dal Sig. Rapisarda Giuseppe

contro il Comune di Assoro nella persona del Sindaco pro tempore, così si pronuncia: ***"In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi invocati dall'Amministrazione resistente nella parte in cui prevedono, per l'ammissione al cantiere di servizio, anno 2020, requisiti non previsti dalla legge, dichiara, in via cautelare e di urgenza, il diritto del ricorrente ad essere utilizzato nel cantiere di servizio in corso e, per l'effetto,***

- a) **ordina** al Comune di Assoro di assegnare, in via provvisoria, il ricorrente al suddetto cantiere;
- b) **condanna** il Comune di Assoro alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario";

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTO l'art. 193 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), il quale dispone che, almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, il Consiglio adotta con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;

VISTO l'art. 194 del [TUEL](#) con il quale si dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;

RILEVATO che:

- 1) per il finanziamento della spesa possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- 2) nel caso in cui non possa provvedersi con le modalità di cui al precedente punto 1 è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- 3) per il ripristino degli equilibri di bilancio possono essere modificate, in deroga all'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'ente;
- 4) il pagamento mediante piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, deve essere convenuto con i creditori;
- 5) per il finanziamento delle spese suddette ove non sia possibile, documentalmente, provvedere con le modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l'ente può far ricorso a mutui – nei limiti delle tipologie di spesa d'investimento indicate nell'art. 3, commi 18 e 19 della [legge 24 dicembre 2003 n. 350](#) (Legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all'indebitamento – motivando dettagliatamente, nella delibera, l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

VISTA la scheda di riconoscimento di debito fuori bilancio, allegata (All. n. 01) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dalla quale risulta accertata l'esistenza del debito fuori bilancio relativo a spese per le quali il primo comma dell'art. 194 del [TUEL](#) consente la legittimazione, derivante da Sentenza passata in giudicato od immediatamente esecutiva;

RITENUTO che si possa disporre la legittimazione dei debiti fuori bilancio ed il loro finanziamento sul bilancio del corrente esercizio che prevede le coperture finanziarie occorrenti, imputando la spesa di €. 1.459,12, a titolo di rifusione delle spese di lite relative al ricorso in premessa indicato, imputando la superiore

spesa sui seguenti macro aggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità:

Anno	Codice Piano Finanziario	Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2020	12.04-1.10	9890	04	Oneri da contenzioso cantieri di servizio (Art. 194 D.Lgs n. 167/2000)	€. 1.459,12

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto della presente deliberazione;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo, autorizzati dal **PRESIDENTE** intervengono:

IL SINDACO relaziona la proposta e si sofferma sui motivi dai quali scaturisce il debito, ed in particolare specifica che con la sentenza è stato riammesso un soggetto nel progetto di r.m.i.

A questo punto, non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** mette ai voti la superiore proposta: Consiglieri presenti n. 09, votanti n. 7, astenuti n. 2 (Presidente e Bannò A.) contrari n. 3 (Muratore M., Bonomo M. e Virzì S.), voti favorevoli n. 4 espressi per alzata di mano;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, del responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

- I.** Di provvedere al riconoscimento, ai sensi dell'art.194, lettera a) del D.Lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla causa sinteticamente riassunta nella scheda di riconoscimento di debito fuori bilancio, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (all. 1 e sinteticamente riassunta in narrativa, dalla quale risulta accertata l'esistenza del debito fuori bilancio relativo a spese per le quali il primo comma dell'art. 194 del [TUEL](#) consente la legittimazione, assumendo a carico dell'Ente la spesa complessiva di **€. 1.459,12** che lo stesso comporta per spese di lite a favore del creditore, Avvocato Ferdinando Capra, C.F.- CPRFDN80R17C351I, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Leonforte (EN) in Via Capra n. 97;
- II.** Di far fronte alla complessiva spesa di €. 1.459,12 mediante imputazione sul Bilancio del corrente esercizio che prevede la copertura finanziaria occorrente imputando tale spesa sui seguenti macro aggregati/capitoli di spesa che presentano adeguata disponibilità:

Anno	Codice Piano Finanziario	Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2020	12.04-1.10	9890	04	Oneri da contenzioso cantieri di servizio (Art. 194 D.Lgs n. 167/2000)	€. 1.459,12

- III.** Di dare atto che al pagamento della suddetta somma si provvederà con successivo provvedimento, dopo l'approvazione da parte del C.C. del

presente provvedimento;

III. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;
*

CALLERAME PAOLO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;
*

MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario

Il Presidente

Il Consigliere anziano

Dott. MUSTICA ROSALIA

CALANDRA MARINELLA

TOSETTO AMBRA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio on line il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Vice Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li